

**ORIGINALE / *ORIGINÈL*
COPIA**

COPIA /

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 24-2011 DEL 30 NOVEMBRE 2011 DEL CONSEI GENERAL.
ENJONTA TE LA DELIBERAZION N. 24-2011 DAI 30 DE NOVEMBER DEL 2011 DEL CONSEI
GENERAL.**

COMUN GENERAL DE FASCIA

Provincia di Trento

Rep. N. _____ /Atti Privati del _____ 2011.

S C H E M A DELL'ACCORDO-CONVENZIONE

**FRA IL COMUN GENERAL DE FASCIA ED I 7 COMUNI CHE NE FANNO
PARTE PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI
NELL'UNICO AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DELLA VAL DI FASSA**

AI SENSI DELLA L.P. 23 MAGGIO 2007, N. 11

E DEL SUO REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO COL

D.P.P. N. 23-25/LEG DEL 23 OTTOBRE 2009

VALEVOLE PER IL QUINQUENNIO DAL 2011 AL 2015.

ARTICOLO 1 - SOGGETTI DELL'ACCORDO-CONVENZIONE.

(1) La presente convenzione viene stipulata fra i legali rappresentanti degli Enti locali della Val di Fassa di seguito elencati, in conformità ed in esecuzione delle deliberazioni qui indicate, assunte dai rispettivi organi collegiali:-----

1. COMUN GENERAL DE FASCIA (C.G.F.), in base alla deliberazione N. 24-2011 del 30 novembre 2011 del Consei General;-----

2. Comune di MOENA, in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 22/4 del 4 ottobre 2011;-----
3. Comune di SORAGA, in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 dell'11 agosto 2011;-----
4. Comune di VIGO, in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 dell'11 luglio 2011;-----
5. Comune di POZZA, in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 7 luglio 2011;-----
6. Comune di MAZZIN, in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26 luglio 2011;-----
7. Comune di CAMPITELLO, in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 27 luglio 2011;-----
8. Comune di CANAZEI, in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28 luglio 2011.-----

ARTICOLO 2 - OGGETTO E FINI DELLA CONVENZIONE.

(1) Questa convenzione viene stipulata ai sensi degli artt. 57, comma 2, e 59 del T.U.LL.RR. sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige-Südtirol approvato col D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dell'articolo 28 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, del Titolo II (articoli da 10 a 18) del suo regolamento di attuazione approvato col D.P.P. del 26 ottobre 2009, n. 23-25/Leg, dell'art. 19, comma 8, della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.i., degli articoli 2, comma 1, lett. c), e 4 dello Statuto del Comun General de Fascia, nonché in base agli Statuti dei Comuni aderenti, per disciplinare in modo coordinato ed uniforme la raccolta dei funghi in tutta la Val di Fassa, individuata come un "*unico ambito territoriale sovracomunale omogeneo*" ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 28 della suddetta L.P. n.

11/2007 (d'ora in poi denominata, per brevità, semplicemente "legge") e secondo il suo regolamento di attuazione dianzi citato.-----

(2) La convenzione viene stipulata per agevolare, come prevede appunto il 7° comma dell'art. 28 della legge, coloro che intendono raccogliere funghi spontanei nell'intero ed unico ambito territoriale della Val di Fassa, caratterizzato dalla contiguità geografica dei 7 Comuni che ne fanno parte, dalla loro omogeneità naturalistica, territoriale ed ambientale, nonché dagli usi e dalle tradizioni storiche, amministrative, linguistiche e culturali che li accomunano.-----

(3) A questo scopo, i 7 Comuni delegano al Comun General de Fascia, in base al comma 8 del medesimo art. 28 della legge, la disciplina e la gestione della raccolta dei funghi di loro competenza, nei termini, alle condizioni e con le modalità previsti da questo accordo pattizio.-----

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO.

(1) L'accordo ha validità ed opera per i cinque anni che vanno dal 2011 fino al 2015, quando verranno rinnovate le amministrazioni dei Comuni e del Comun General de Fascia convenzionati.-----

(2) Tuttavia il rapporto di collaborazione fra gli enti stipulanti potrà cessare, e questa convenzione potrà decadere, essere risolta e cessare di operare anche prima del 31 dicembre 2015, qualora mutassero le attuali esigenze che supportano la sua stipulazione oppure se i 7 Comuni ed il Comun General de Fascia decideranno di regolare in maniera diversa i reciproci rapporti per quanto riguarda le loro competenze in ordine alla disciplina della raccolta dei funghi spontanei in Val di Fassa, trasferendo allo stesso Comun General – in base all'articolo 4 del suo statuto – tutti i compiti gestionali e le funzioni amministrative previsti dalle norme

provinciali vigenti in materia od, infine, per mutuo dissenso, ossia se almeno cinque Comuni decidessero di recedere.-----

ARTICOLO 4 – CONFERENZA ANNUALE DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

(1) Entro il mese di marzo di ogni anno verrà convocata, nella sede del Comun General de Fascia, la "conferenza" fra tutti gli enti convenzionati, alla quale partecipano il Procurador del C.G.F. od altro membro del Consei de procura suo delegato, che la presiede, ed i Sindaci dei Comuni o gli assessori da loro delegati; alla conferenza verranno invitati anche il Presidente della Azienda per il Turismo di Fassa od un suo delegato e, quali organi di consulenza tecnica, i rappresentanti dell'Ispektorato Distrettuale Forestale competente per territorio.-----

(2) Spetta alla conferenza:-----

- a) verificare i risultati dei servizi svolti in attuazione di questa convenzione, oltre che proporre e concordare eventuali modifiche da apportarvi;-----
- b) concordare e stabilire il periodo minimo di raccolta dei funghi ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge;-----
- c) proporre e deliberare modificazioni ai criteri ed alle modalità di raccolta dei funghi che, se decise formalmente entro il mese di marzo, avranno effetto durante la stagione estiva seguente;-----
- d) proporre e determinare le somme da versare per raccogliere funghi in Val di Fassa, secondo quanto prevedono il comma 2 dell'art. 28 della legge e l'art. 13 del suo regolamento di attuazione;-----
- e) definire le eventuali agevolazioni da concedere a particolari categorie di utenti in base alla lettera d) del comma 4 dell'art. 28 della legge ed all'art. 16 del suo regolamento di attuazione;-----

- f) stabilire i criteri ai quali i Comuni o il Comun General de Fascia dovranno attenersi nel rilasciare permessi speciali per la raccolta di funghi ai sensi della lettera f) del comma 4 dell'art. 28 della legge e dell'art. 17 del suo regolamento di attuazione;-----
- g) proporre alla Giunta provinciale di interdire, vietare o limitare la raccolta dei funghi in determinate zone ed esprimere il parere sulle proposte in tal senso avanzate dalla stessa Giunta provinciale, secondo il 9° comma dell'art. 28 della legge e l'art. 18 del suo regolamento di attuazione;-----
- h) stabilire i criteri che il Comun General de Fascia dovranno osservare nell'autorizzare - in casi particolari e per particolari finalità, come prevedono l'art. 27 della legge e gli artt. 7 ed 8 del suo regolamento di attuazione - la raccolta di flora spontanea e di fauna inferiore in deroga ai divieti stabiliti dagli artt. 25 e 26 della stessa L.P.n. 11/2007;-----
- i) decidere, per quanto di sua competenza, e proporre iniziative tese a perseguire – anche grazie all'impiego dei proventi dalla raccolta dei funghi ed in sintonia con quelle promosse da altri soggetti che condividono gli stessi obiettivi – le finalità informative ed educative previste dalla L.P. n. 11 del 2007, oltre al miglioramento dell'ecosistema e del patrimonio agro-silvo-pastorale della Valle ed alla valorizzazione, anche in funzione turistico-promozionale e culturale, dell'ambiente e del territorio della Val di Fassa, che fa parte della più vasta area delle Dolomiti, riconosciute dall'UNESCO quale Patrimonio mondiale dell'umanità.-----
- (3) Le decisioni con efficacia generale verso l'esterno adottate in sede di conferenza dovranno essere formalizzate, qualora necessario in base alle norme vigenti, con apposite deliberazioni da parte del competente organo gestionale del C.G.F.----

ARTICOLO 5 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI.

(1) Per assicurare una fruizione rispettosa e consapevole degli ecosistemi vegetali e per conservare i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei, evitando gli effetti negativi di un eccessivo impatto antropico, i Comuni ladini fassani ed il C.G.F. stabiliscono i seguenti criteri e modalità per la raccolta di funghi da parte dei soggetti tenuti alla denuncia ed al pagamento in base al 2° comma dell'art. 28 della legge ed agli artt. 12 e 13 del suo regolamento di attuazione:-----

- a) la raccolta dei funghi deve comunque avvenire nel pieno rispetto dei limiti e delle modalità tecniche stabiliti dalle suddette disposizioni provinciali;-----
- b) la denuncia ed il pagamento delle somme dovute, effettuati nelle forme indicate nel successivo articolo 7, consentono agli utenti di raccogliere i funghi in tutto il territorio della Val di Fassa per i periodi di raccolta indicati dagli stessi utenti all'atto della denuncia o del pagamento;-----
- c) il personale incaricato della vigilanza procederà ad applicare le sanzioni amministrative previste dalla legge quando il ricercatore di funghi violi le norme di raccolta e di comportamento contenute nella stessa legge e nel suo regolamento di esecuzione.-----

ARTICOLO 6 - COMPITI E FUNZIONI AFFIDATI AL C.G.F.

(1) Per realizzare in maniera migliore, coordinata ed uniforme gli obiettivi della legge nel medesimo ambito territoriale omogeneo di Fassa, i Comuni della Valle si avvalgono del C.G.F., delegandolo a svolgere in maniera unitaria, uniforme e per loro conto i compiti e le funzioni indicati in questo accordo-convenzione.-----

(2) Il Comun General de Fascia provvede a tutti gli adempimenti organizzativi, contabili ed amministrativi necessari per dare attuazione alla convenzione; cura, in particolare, per delega ed incarico dei Comuni e secondo il successivo articolo 7,

l'introito delle somme dovute dagli utenti ai sensi dell'art. 28, 2° comma, della legge e dell'art. 13 del suo regolamento di attuazione; provvede alla stampa dei moduli e dei bollettini necessari, di opuscoli informativi, di questionari e simili per agevolare gli utenti, nonché all'acquisto di eventuali attrezzature di uso comune; assicura, infine, la realizzazione di altre eventuali iniziative concordate o decise nella conferenza annuale di cui al precedente articolo 4.-----

**ARTICOLO 7 - DENUNCIA E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE
PER LA RACCOLTA DI FUNGHI.**

(1) Coloro che sono tenuti a pagare le somme dovute per raccogliere funghi nell'unico ambito territoriale omogeneo di Fassa in base al 2° comma dell'art. 28 della legge e stabilite come indicato alla lettera d) del comma (2) del precedente articolo 4, vi provvedono con una delle seguenti modalità, conformi a quanto prevede l'art. 13 del regolamento di attuazione della legge:-----

- a) mediante bollettino di conto corrente postale n. 09702271 intestato al Comun General de Fascia, indicando nella causale del versamento la dicitura "*Raccolta funghi in Val di Fassa*" ed il periodo di raccolta, oltre alle generalità dell'interessato;-----
- b) oppure mediante versamento all'Istituto bancario tesoriere del C.G.F., indicando nella causale gli stessi dati descritti nella precedente lettera a);-----
- c) oppure mediante versamento diretto all'economo dello stesso C.G.F. od ai competenti uffici dei Comuni convenzionati, che ne rilasceranno ricevuta indicante gli stessi elementi indicati nella precedente lettera a);-----
- d) od ancora avvalendosi dell'A.P.T. di Fassa o di operatori commerciali della valle, previamente individuati dal C.G.F. e sulla base di appositi accordi che stabiliscano i reciproci obblighi ed adempimenti che derivano da tali intese;-----

e) od, infine, mediante l'impiego di idonei strumenti automatizzati di pagamento collocati sul territorio dell'unico ambito omogeneo di Fassa.-----

(2) La denuncia di raccolta e le ricevute dei versamenti effettuati con una di tali modalità sono personali e non trasferibili e consentono all'utente di raccogliere i funghi, per il periodo in esse indicato, su tutto il territorio della Val di Fassa; l'utente deve dunque conservarle per tutto il periodo di raccolta ed esibirle, in caso di controlli, insieme con un documento di riconoscimento.-----

(3) Gli importi da versare per la raccolta dei funghi nell'ambito territoriale unitario di Fassa, commisurati al periodo di durata della raccolta e determinati nella conferenza annuale di cui al precedente articolo 4 nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi stabiliti dalla Giunta provinciale di Trento, vengono resi noti all'utenza a cura del C.G.F. e dei Comuni convenzionati con le modalità ritenute più adeguate, avvalendosi anche degli uffici di informazione dell'Azienda per il Turismo di Fassa.--

ARTICOLO 8 - RAPPORTI FINANZIARI.

(1) I proventi dalla raccolta dei funghi vengono introitati esclusivamente sul conto corrente postale o sul conto di tesoreria del Comun General de Fascia; anche i Comuni di Fassa, in base alle delega di compiti e funzioni che hanno conferito a questo in base al precedente articolo 6, e gli altri operatori economici incaricati della riscossione in base alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 7, dovranno versare, al termine della stagione estiva e comunque al massimo entro il mese di ottobre di ogni anno, le somme che avranno riscosso direttamente facendole confluire sul conto del C.G.F.-----

(2) Al termine di ogni stagione, il C.G.F. predispose ed approva il rendiconto della gestione, che verrà sottoposto alla conferenza di cui al precedente articolo 4.-----

(3) I proventi dalla raccolta dei funghi vengono destinati anzitutto a rimborsare al Comun General de Fascia tutte le spese che ha sostenuto, e che deve documentare adeguatamente, per adempiere a quanto previsto dal comma (2) del precedente articolo 6, mentre i fondi che rimarranno saranno destinati dalla conferenza di cui all'articolo 4 alle iniziative di informazione, di valorizzazione e di miglioramento ambientale indicate dalla lettera i) del comma (2) dello stesso articolo 4.--

(4) Qualora, dopo quanto deciso ai sensi del comma precedente, ovvero in mancanza di destinazione dei fondi alle attività ivi indicate, residuassero ulteriori fondi, il Comun General de Fascia li verserà ai Comuni convenzionati ripartendoli fra loro nelle seguenti misure percentuali, calcolate in base ai proventi che gli stessi Comuni avevano riscosso per la raccolta di funghi nei rispettivi territori negli anni passati, quando la Val di Fassa non si era ancora organizzata in un unico ambito sovracomunale omogeneo a tal fine:-----

- al Comune di Moena: 34% (trentaquattroper cento);-----
- al Comune di Soraga: 11% (undiciper cento);-----
- al Comune di Vigo: 21% (ventunoper cento);-----
- al Comune di Pozza: 22% (ventidueper cento);-----
- al Comune di Mazzin: 3% (treper cento);-----
- al Comune di Campitello: 3% (treper cento);-----
- al Comune di Canazei: 6% (seiper cento).-----

(5) Se, invece, i proventi di cui all'articolo 7 non fossero sufficienti per far fronte alle spese previste nel precedente comma (3), i Comuni convenzionati dovranno integrarli con propri fondi di bilancio, ciascuno per quote percentuali di partecipazione identiche a quelle indicate nel comma precedente, fino a coprire per intero le

spese sostenute od anticipate ogni anno dal C.G.F. per l'attuazione di questo accordo-convenzione.-----

**ARTICOLO 9 - COLLABORAZIONE DELL'AZIENDA PER IL
TURISMO DI FASSA.**

(1) Gli Enti convenzionati si avvalgono della locale Azienda per il Turismo per fornire informazioni agli utenti, per divulgare materiale illustrativo sulla normativa vigente in materia di raccolta dei funghi nell'ambito territoriale omogeneo di Fassa, per mettere a disposizione dell'utenza gli stampati per versare le somme dovute per la raccolta ed anche per riscuoterle, secondo quanto indicato nella lettera d) del comma (1) del precedente articolo 7, nonché per realizzare ogni altra iniziativa rientrante fra quelle previste alla lettera i) del comma (2) del precedente articolo 4.-----

ARTICOLO 10 - NORME FINALI.

(1) Ciascuno degli Enti convenzionati è responsabile, sotto il profilo contabile, delle somme riscosse direttamente e della loro corretta destinazione.-----

(2) Questo accordo-convenzione abroga e sostituisce ad ogni effetto le analoghe convenzioni stipulate in passato fra gli stessi Comuni ed il Comprensorio Ladino di Fassa, ora soppresso, per disciplinare la raccolta dei funghi nell'unico ambito territoriale sovracomunale omogeneo della Valle di Fassa.-----

(3) Il Comun General de Fascia si accolla tutte le spese necessarie alla stipulazione di questa convenzione; le parti contraenti dichiarano peraltro ad ogni effetto, anche fiscale, che questo accordo non prevede corrispettivi di sorta, che è esente dall'imposta di bollo in base all'art.16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m., trattandosi di atto stipulato e scambiato fra enti pubblici locali,

e che non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.-----